



COMUNE DI CROTONE

PROVINCIA DI CROTONE

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'esercizio finanziario 2018

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Crotone con atto del Consiglio Comunale n. 125 del 20.12.2018, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 20.12.2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Esaurita la premessa su finalità e quadro normativo sotteso all'attività di razionalizzazione periodica, si rende quindi necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'ente alla data del 31/12/2018 alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP per come illustrati al precedente punto 2.

In questa sezione sono quindi riportati, in sintesi, i principali dati tecnici e contabili delle società partecipate dal Comune di Crotona riferiti, ove disponibili, al periodo da considerare ai fini dell'analisi.

Per quanto concerne, in particolare, il dato relativo al "fatturato", lo stesso fa riferimento alle indicazioni espresse a riguardo dalla Sezione regionale di Controllo dell'Emilia Romagna con proprio parere n.54/2017. Più specificatamente, la pronuncia afferma che il fatturato in questione deve intendersi quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e prestazioni di servizio

realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Osservando gli schemi di bilancio delle società, in dettaglio, occorre pertanto fare riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Ciascun dato illustrato nella presente relazione esplicita le risultanze di ciascuna partecipata in riferimento alla situazione in essere al 31/12/2018.

Rispetto a ciascuna partecipazione passata in rassegna, i dati identificativi coincidono con quelli indicati nelle singole schede di rilevazione redatte in base al formato standard della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - Deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 allegate alla deliberazione di C.C. n.114/2017 ed alle quali si fa pertanto esplicito rinvio, la presente relazione evidenzia la situazione di ogni partecipazione alla data del 31/12/2017 stabilendo le azioni da adottare e confrontandole con le misure di razionalizzazione adottate in sede di revisione straordinaria.

Si precisa, infine, che l'inserimento di tutti i dati richiesti nel rispetto delle LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO CORTE DEI CONTI emanate in data 23 novembre 2018 e pubblicate sul Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it> avverrà successivamente all'adozione del provvedimento di ricognizione i cui esiti saranno comunicati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

All'uopo quanto segue :

Akrea S.p.A.

Azienda KRotonese per l'Energia e l'Ambiente

Dati identificativi:

Codice fiscale: 91006090798

Oggetto dell'attività: Servizio di igiene urbana – Gestione Verde Pubblico – Gestione sosta regolamentata – Riscossioni tributi minori – Pubblicità e Affissioni.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 100%.

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.859.676 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo di euro 859.676,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di società in house strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies). Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che è quindi riconducibile alle fattispecie disciplinate dalla stessa normativa.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per le ragioni sopra esposte, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017 l'ente si è pronunciato circa il mantenimento della presente partecipazione.

Per le medesime ragioni, anche nell'ambito della revisione/razionalizzazione ordinaria periodica annuale di cui all'art.20 del TUSP l'ente non può che esprimersi per il mantenimento della stessa partecipazione a conferma della decisione adottata in sede straordinaria e della non necessità di alcuna ulteriore misura di razionalizzazione rispetto alla partecipazione in essere.

CONGESI

Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03484480797

Oggetto dell'attività: gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, con lo scopo esclusivo di operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli enti consorziati.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta e pari al 53,42% del capitale sociale

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.61 azioni di euro 1.000,00 ciascuna con un valore della partecipazione detenuta dal Comune di Crotona è pari ad euro 61.000,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di Consorzio costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che è quindi riconducibile alle fattispecie disciplinate dalla stessa normativa.

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, si ritiene, pertanto, di doverla mantenere.

La scelta è ulteriormente suffragata dal fatto che pur non disponendo, per le motivazioni anzi dette, dei dati relativi al fatturato medio dell'ultimo triennio in quanto la società è stata costituita in data 17/2/2016 per cui il dato relativo al fatturato è quello riferito al primo anno di attività, la partecipata rispetta i seguenti requisiti:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Atteso che la fase di avvio e star-up della società, a partire dall'anno 2016, si è rapidamente consolidata con la piena operatività del Consorzio, fermo restando le considerazioni sui criteri

costitutivi dello stesso, si configura la necessarietà del mantenimento della partecipazione per i presupposti normativi sopra evidenziati.

Per analoghe motivazioni, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017 l'ente si era pronunciato circa il mantenimento della presente partecipazione.

In ragione del non mutato contesto operativo della partecipata, anche nell'ambito della presente revisione/razionalizzazione ordinaria periodica annuale di cui all'art.20 del TUSP l'ente non può che esprimersi per il mantenimento della stessa partecipazione a conferma della decisione adottata in sede straordinaria e della non necessarietà di alcuna ulteriore misura di razionalizzazione rispetto alla partecipazione in essere.

Si rappresenta altresì che in sede di verbale di conciliazione relativo al periodo 2016-2017-2018 e redatto dall'ente locale, dalla società e dai rispettivi organi di revisione in sede di riscontro istruttorie ex art. 1 , comma 166 e ss. della legge n. 265/2005 (nota prot.n. n.5817 del 09.09.2019) della Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Calabria risulta la seguente reciproca situazione di crediti e debiti :

debiti del Comune nei confronti della società pari ad euro 821.759,20 ;

crediti del Comune verso la società pari ad euro 1.141.987,00 .

La predetta situazione è descritta nei dettagli nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita al protocollo generale del Comune al n.45504 del 30.07.2020 ed allegata alla deliberazione commissariale di approvazione del rendiconto di gestione 2019, a cui all'uopo si rinvia.

.CORAP

(Consorzio Regionale per le Attività Produttive)

Dati identificativi:

Codice fiscale: 82006160798

Oggetto dell'attività: Ente pubblico per la Gestione delle Aree Industriali calabresi - Servizi alle aziende insediate - Servizi nel campo della Depurazione.

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,667 %

N. di azioni possedute e valore partecipazione: valore nominale pari ad euro 28.000,00

Analisi della partecipazione

Trattasi di società partecipata che è stato oggetto, in attuazione alla Legge regionale n.24/2016, di un processo di riordino istituzionale teso a riorganizzare i consorzi su base provinciale in un unico soggetto regionale denominato CO.R.A.P. (Consorzio Regionale per le Attività produttive). In prosecuzione dei servizi svolti dall'ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone, la Società produce un servizio di interesse pubblico occupandosi dell'attività di Gestione delle Aree Industriali, di Servizi alle aziende insediate, di Depurazione ed è pertanto qualificabile come società che svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

Si rileva inoltre che:

- a) il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- b) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- c) la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Pur tenendo presente i requisiti soggettivi della presente partecipazione che, alla luce dell'impianto normativo del TUSP, lo fanno rientrare fra gli enti che svolgono servizi di interesse generale, il CORAP, ente pubblico regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29/06/2016 dall'accorpamento delle 5 ex ASI provinciali calabresi (L.R. 24/2013) non è rientrato nell'ambito soggettivo da considerare ai fini della presente revisione straordinaria adottata con deliberazione consiliare n.114/2017 per quanto disposto dalla deliberazione sezione Autonomie nr. 9/2015 che, pur se con riferimento al tema del personale, ne motiva la non inclusione nelle partecipate in quanto Ente pubblico economico.

Analoghe considerazioni presuppongono quindi l'esclusione della presente partecipazione dall'ambito soggettivo della razionalizzazione/revisione periodica ordinaria effettuata con riferimento alle partecipazioni possedute dall'ente al 31/12/2018.

Crotone Sviluppo S.p.A. in house providing

Dati identificativi

Codice fiscale: 01944150794

Oggetto dell'attività: ai sensi dell'art. 5 dello statuto societario oggetto sociale della società è in generale quello di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crotone, su affidamento diretto dell'Ente "in house providing", quali:

1. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di appalti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
2. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;
3. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
4. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dell' amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e territoriale, all'attuazione di programmi comunitari, regionali e locali di sviluppo economico e sociale del territorio anche su scala sovracomunale, con riguardo alle materie di cui agli artt. 118 e 119 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto dell'Ente Comunale, in qualità di "Unità Operativa".

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 100%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 126.000 azioni del valore nominale di Euro 1,60 ciascuna interamente sottoscritta – capitale sociale euro 201.600,00.

Il capitale sociale è interamente pubblico ed è integralmente posseduto dal Socio pubblico unico "Comune di Crotone".

Analisi della partecipazione

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la partecipata non rientrava nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

In sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C n.114/2017 si era inoltre rilevato che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);

• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Alla luce della verifica dei requisiti di legge la presente partecipazione non doveva essere mantenuta.

Tuttavia, in ragione dell'evoluzione nel frattempo intervenuta con l'acquisto, da parte del Comune di Crotona, dell'intero capitale sociale e della contestuale trasformazione della partecipata in società "in house providing" con partecipazione a totale capitale pubblico interamente detenuta dallo stesso ente (deliberazione di C.C. n.186/2016) il Comune di Crotona ha ravvisato la necessità di mantenere la presente partecipazioni in ambito di revisione straordinaria. Tale decisione è stata adottata nel tentativo di dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020, dotandosi di una "Unità operativa" deputata ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, da affiancare alle professionalità interne all'Amministrazione comunale al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'attuazione delle strategie di sviluppo individuate dalla stessa Amministrazione.

La citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 186/2016, inviata e sottoposta unitamente ad apposita Relazione Istruttoria alla sezione della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha attestato che (si riporta testualmente):

- ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 16 del D.Lgs. n.175/2016 la finalità della "Crotona Sviluppo S.p.A in house providing" è quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crotona in regime di affidamento diretto;
- l'acquisizione dell'intero capitale sociale è fondamentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020.

La scelta attuata ha tenuto conto anche del criterio della convenienza economica in riferimento all'acquisizione della presente partecipazione, per cui l'acquisizione delle quote è avvenuta con modesto esborso di denaro nonché caratteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa considerato che una gestione diretta dei servizi era ostacolata dalla mancanza nell'organico comunale di professionalità con know-how specifico in materia di pianificazione, progettazione, rendicontazione e monitoraggio di progetti e programmi a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali ed il ricorso a ripetute procedure di evidenza pubblica per il reperimento di expertises qualificate sarebbe stato antieconomico in termini di tempi, mezzi, e risorse da impegnare.

Con Nota Prot. DT 53663 del 03/07/2018, la Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche- Ufficio VI del MEF segnalava profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione sulla società CROTONE SVILUPPO rispetto alle citate disposizioni del TUSP, e richiedeva all'Ente di voler esprimere le proprie considerazioni in merito. Con Nota prot. U.0046517 del 31-07-2018 l'Ente Comune provvedeva ad inviare specifiche controdeduzioni.

In merito inoltre alle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, si fa presente che risultano rispettati tutti i requisiti in quanto:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui alle lettere a) b) d) e) del comma 2 dell'art. 4. Trattandosi di società in house non è previsto nell'oggetto sociale il punto c) del comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. 175/2016;
- la società ha 5 dipendenti ed un amministratore unico;
- l'ente comunale non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Crotona Sviluppo o da enti pubblici strumentali;
- il fatturato della Crotona Sviluppo S.c.p.A in house providing nel triennio precedente alla razionalizzazione periodica (2016-2017-2018) ha rispettato il fatturato medio minimo di € 500.000,00 (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies); occorre opportunamente sottolineare che la società CROTONE SVILUPPO SPA in house providing del Comune di Crotona è stata

costituita il 22/03/2017 per trasformazione della Crotone Sviluppo ScpA e non esiste nel triennio precedente un fatturato della CROTONE SVILUPPO SPA da prendere a riferimento per il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 20 ;

- la partecipazione nella società è finalizzata alla gestione di un servizio d'interesse generale strettamente correlato al perseguimento dei fini istituzionali;
- la Crotone Sviluppo S.c.p.A non ha prodotto risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Appare necessario approfondire i termini dell'eventuale mantenimento da rimettere alle valutazioni del Consiglio Comunale in relazione alle risultanze dell'esercizio finanziario 2019.

Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02745550794

Oggetto dell'attività: Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 2,358%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 2.114,25 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta pari ad euro 2.114,25.

Analisi della partecipazione

La società non produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione; la procedura, ad oggi, non risulta avviata.

Tuttavia, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla presente partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria e dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto e/o in alternativa di dover procedere anche ad alienazione a titolo gratuito per primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate.

Marina di Crotone S.p.A. in liquidazione

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03142840796

Oggetto dell'attività: attività di coordinamento, controllo e programmazione dell'area portuale di Crotone.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 95%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.485 azioni di 100,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 48.500,00.

Analisi della partecipazione

In sede di revisione straordinaria, alla luce dei dati societari riferiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) e dal loro confronto con le prescrizioni normative ivi contenute, si era evidenziato come la partecipata non rientrasse nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Sempre riguardo alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), si rilevava, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- la società evidenzia perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.

Alla luce della verifica dei requisiti di legge si era ritenuto che la presente partecipazione non potesse essere mantenuta e che si doveva pertanto procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.

In attuazione di quanto già disposto in sede di revisione straordinaria, la società risulta ad oggi essere stata sottoposta a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento nel rispetto dell'iter previsto con deliberazione di C.C. n.114/2017.

In data 17/12/2018 ha avuto luogo l'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la messa in scioglimento e liquidazione della società ed ogni altra deliberazione conseguente.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Preso atto, ai fini della presente attività di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2018, della procedura di liquidazione in corso, si ritiene che la presente partecipazione non deve essere oggetto di ulteriori misure di razionalizzazione se non una fase di monitoraggio rispetto al completamento della predetta procedura.

Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 03179420785

Oggetto dell'attività: Attività di programmazione e ricerca nell'ambito dei beni archeologici e culturali della Regione Calabria.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 7%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 8.400 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 8.400,00.

Analisi della partecipazione

Società che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che quindi non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dall'impianto normativo del TUSP.

La società è stata inoltre posta in liquidazione per come disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Calabria n.89 del 31 marzo 2015.

L'Assemblea dei soci del 16/6/2015 ha deliberato lo scioglimento della società e l'avvio della fase di liquidazione.

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione in sede di revisione straordinaria si era disposto di dover procedere ad una liquidazione finalizzata allo scioglimento a conclusione della procedura già avviata.

Anche in ambito della presente razionalizzazione periodica, per motivazioni coincidenti con quelle adottate nella predetta revisione straordinaria, la presente partecipazione è da ritenersi quale

partecipazione societaria per la quale risulta necessario lo scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per quanto sopra esposto, nel confermare le decisioni già intraprese al fine dello scioglimento societario connesso alla presente partecipazione, si ritiene di non dover adottare ulteriori misure di razionalizzazione se non quelle tese ad acquisire elementi in merito allo stato della procedura ed accelerare la conclusione dell'iter sotteso anche attraverso intensificazione del presposto dialogo a riguardo con la Regione Calabria.

PST KR-

Parco Scientifico Tecnologico

Dati identificativi

Codice fiscale: 02622520795

Oggetto dell'attività: attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla promozione dell'innovazione.

Tipo e misura della partecipazione: diretta e pari all'1,59%.

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.1 azioni per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotona pari ad euro 536,37.

Analisi della partecipazione

Società nella quale l'ente detiene una partecipazione di esigua entità che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione.

La procedura, ad oggi, non risulta ancora avviata.

Tuttavia, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla presente partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria e dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto e/o in alternativa di dover procedere anche ad alienazione a titolo gratuito per primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate.

Sagas S.p.A.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 91006090798

Oggetto dell'attività: Servizi connessi al trasporto aereo.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 37,04%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.200 azioni di 1.000,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 200.000,00.

Analisi della partecipazione

I dati societari, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), confrontati alle prescrizioni normative ivi contenute, evidenziano che la partecipata non rientra nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Alla luce della verifica dei requisiti di legge, già in sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C. n.114/2017 si era disposto circa il non mantenimento della presente partecipazione e di dover quindi procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.

In attuazione di quanto già disposto in sede di revisione straordinaria, la società risulta ad oggi essere stata sottoposta a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento nel rispetto dell'iter previsto con deliberazione di C.C. n.114/2017.

Come risultante da nota societaria agli atti di ufficio, in data 20/12/2018 è convocata assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto nonché delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Preso atto, ai fini della presente attività di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2017, della procedura di liquidazione in corso, si ritiene che la presente partecipazione non deve essere oggetto di ulteriori misure di razionalizzazione se non una fase di monitoraggio rispetto al completamento della predetta procedura.

Stu Stazione S.p.A. in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 02764930794

Oggetto dell'attività: Attività connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Crotone.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 35%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.42 azioni di 1.000,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 42.000,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di società costituita ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e per la quale non esistono i presupposti tesi ad un mantenimento della partecipazione in essere atteso che la società è interessata tuttora da una pluriennale procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione in sede di revisione straordinaria si era disposto di dover procedere ad una liquidazione finalizzata allo scioglimento a conclusione della procedura già avviata.

Anche in ambito della presente razionalizzazione periodica, per motivazioni coincidenti con quelle adottate nella predetta revisione straordinaria, la presente partecipazione è da ritenersi quale partecipazione societaria per la quale risulta necessario lo scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per quanto sopra esposto, nel confermare le decisioni già intraprese al fine dello scioglimento societario connesso alla presente partecipazione, si ritiene di non dover adottare ulteriori misure di razionalizzazione se non quelle tese ad acquisire elementi in merito allo stato della procedura ed accelerare la conclusione dell'iter sotteso.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20.12.2018 questo Comune ha provveduto ad attivare, e/o a proseguire, le attività/procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata prevede il seguente piano di razionalizzazione in base al quale gli interventi di razionalizzazione hanno luogo tramite liquidazione nei confronti delle sotto elencate partecipazioni societarie :

Consorzio per la Promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione
CORAP – Ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotona
SAGAS S.p.A.
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l in liquidazione
Marina di Crotona S.p.A. in liquidazione
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione
STU Stazione S.p.A. in Liquidazione
Aeroporto S.Anna S.p.A.
PST KR-Parco Scientifico Tecnologico

4. CONCLUSIONI

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le decisioni del Comune vanno lette in un'ottica di continuità rispetto ad un percorso avviato nel 2015 con l'approvazione del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 612 e seguenti della Legge n.190/2014 e della revisione straordinaria ex art.24 del TUSP adottata dall'ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.114 del 6/12/2017.

La presente razionalizzazione straordinaria, adottata ai sensi dell'art.20 del TUSP per come richiesto dalla recente normativa in materia, segna ad un ulteriore passo in avanti, piuttosto significativo, nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotona.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Società	Tipologia e quota Partecipazione	Esito della rilevazione
Aeroporto S.Anna S.p.A.	Diretta al 5,21%	Società dichiarata fallita in data 15/4/2015
Akrea S.p.A.	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare.
CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta al 53,42%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare
Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone s.c.a.r.l. in liquidazione	Diretta al 26,67%	Società cancellata dal registro imprese a far data dal 24 febbraio 2017
CORAP (Consorzio regionale attività produttive)	Diretta al 1,667%	Escluso dall'ambito soggettivo della rilevazione in quanto ente pubblico economico.
Crotone Sviluppo S.p.A. in house providing	Diretta al 100%	da valutare il mantenimento o meno della partecipazione in base alle risultanze dell'esercizio finanziario 2019 .
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	Diretta al 2,358%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Marina di Crotone S.p.A.	Diretta al 95%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	Diretta al 7%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso
PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	Diretta al 1,59%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Sagas S.p.A.	Diretta al 37,04%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	Diretta al 35%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso

Crotone, li 23 settembre 2020

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

PROBLEM SET 1

DATE: _____

NAME: _____

SECTION: _____

INSTRUCTOR: _____

TA: _____

PROBLEM 1

PROBLEM 2

PROBLEM 3

PROBLEM 4

PROBLEM 5

PROBLEM 6

PROBLEM 7

PROBLEM 8

PROBLEM 9

PROBLEM 10

[Handwritten signature]